



Torino, 1 marzo 2017

**Spett.le INPS**

Via Ciro Il Grande, 21  
00144 Roma (RM)  
ufficiosegreteria.presidenza@  
postacert.inps.gov.it

**Egr.**

**Presidente INPS**

**Prof. Tito Boeri**

tito.boeri@inps.it  
inps.presidenza@inps.it

**Egr.**

**direttore generale**

**Dott.ssa Gabriella di Michele**

gabriella.dimichele@inps.it

**Egr.**

**Responsabile della direzione  
centrale**

**Sostegno alla non  
autosufficienza, invalidità  
civile e altre prestazioni**

**Dott. Rocco Lauria**

dc.invaliditacivilecreditowelfa  
re@postacert.inps.gov.it

## **CIRCOLARE INPS N. 39/17 – PREMIO ALLA NASCITA**

Vi scriviamo in relazione alla circolare n. 39 da Voi emanata in data 27.2.17 per manifestarVi il nostro più fermo dissenso in relazione a quanto ivi disposto.

Già nell'incontro da Voi cortesemente accordato in data 24.10.16 Vi avevamo segnalato la preoccupazione per le limitazioni imposte da recenti normative al diritto degli stranieri regolarmente soggiornanti a prestazioni di assistenza sociale, limitazioni che appaiono in contrasto con il diritto dell'Unione e che tali sono state riconosciute dalla quasi totalità dei giudici finora investiti della questione.

Ora leggiamo che - anziché tener conto di questa grave situazione che rischia di rimettere i diritti sociali all'esito dei contenziosi giudiziari - **l'INPS ha ritenuto di apporre limitazioni persino in un caso in cui la legge nulla aveva disposto sul punto.**

Ci riferiamo all'art. 1 comma 353 della L. 11.12.2016 n. 232 a norma del quale il cd. "*premio nascita*" di 800 euro è riconosciuto a tutte le future madri "*al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione*" senza limitazioni relative alla nazionalità della



richiedente o al titolo di soggiorno.

Non vediamo quale fondamento legale possa avere la pretesa di applicare in via analogica le limitazioni previste per l'assegno alla natalità di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014, istituto che ha natura radicalmente diversa, se non altro per la sussistenza di limiti di reddito e per la durata triennale del beneficio.

In ogni caso, come Vi è noto, proprio su tale ultimo beneficio la giurisprudenza è orientata con decisione a riconoscere la sussistenza di un radicale contrasto tra la esclusione dei titolari di "permesso unico lavoro" e la prescrizione paritaria di cui alla 2011/98, art. 12 con conseguente applicazione diretta di tale ultima normativa.

Sicchè appare ancor più ingiustificabile che, laddove una interpretazione conforme a tale direttiva sia non solo consentita, ma addirittura imposta dalla legge nazionale, l'INPS intervenga per introdurre "in proprio" illegittime limitazioni.

**Vi invitiamo pertanto a modificare la citata circolare prevedendo che tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale possano accedere al beneficio in questione, come da previsioni di legge.**

Confidando in una positiva valutazione delle osservazioni di cui sopra, restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno chiarimento.

Distinti saluti

Per Asgi  
Il presidente Lorenzo Trucco